

Bando relativo alla procedura ristretta per l'affidamento in appalto del servizio di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale e servizi accessori per il Senato della Repubblica

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI II

Quesito 5)

«con riferimento all'attività di smaltimento rifiuti si rende necessario conoscere i Codici CER.».

Risposta 5)

I CER normalmente utilizzati per lo smaltimento rifiuti speciali di questa Amministrazione sono i seguenti: 080318, 150106, 150202, 160211, 160213, 160214, 160603, 170201, 170405, 170802, 190110, 200121, 200123, 200136, 200307.

Quesito 6)

«Buongiorno, la presente per chiedere una vostra gentile conferma che l'invio del plico possa essere effettuato anche tramite corriere espresso.».

Risposta 6)

Si conferma.

Quesito 7)

«in riferimento a quanto disposto al punto III.1.1 lett. c) del Bando di Gara, si chiede conferma che, nell'ipotesi di partecipazione di un consorzio fra cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, il requisito dell'iscrizione nella fascia di classificazione richiesta dal Bando per le imprese consorziate (cfr. almeno "F") indicate come esecutrici dal Consorzio, debba essere inteso come eventuale rispetto a quello richiesto al Consorzio medesimo (almeno "I"), solo qualora quest'ultimo ne fosse sprovvisto.

Ciò in quanto la fascia di classificazione, dipendendo dal volume d'affari complessivo al netto dell'iva (fatturato globale) realizzato mediamente nell'ultimo triennio e dagli ulteriori requisiti economico-finanziari di cui all'art. 3 D.M. n. 274/97, rappresenta un indice di "capacità economico finanziaria" in quanto tale rientrante nella previsione di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale "i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate".

Inoltre il Bando-tipo 2/2017, nel dettare indicazioni per i consorzi di cooperative di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) del Codice, al punto 7.5. prevede che "per le imprese che svolgono servizi di pulizia, il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle

commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio o (cioè in alternativa) dalle imprese consorziate indicate come esecutrici”.

Solo in questo ultimo caso “queste ultime devono essere in possesso dell’iscrizione in fasce di qualificazione tali che la somma dei relativi singoli importi risulti almeno pari alla fascia richiesta dal bando”».

Risposta 7)

Come espressamente previsto all'art. III.1.1 lett. c) del bando di gara e all'art. 6 del Disciplinare di prequalifica, in caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, il requisito dell'iscrizione al Registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della l. n. 82/1994 e del d.m. n. 274/1997 per la fascia di classificazione almeno "I" deve essere posseduto dal consorzio o da almeno una delle imprese designate come esecutrici per le attività di pulizia, mentre ciascuna delle altre imprese esecutrici, se svolge servizi di pulizia, deve essere in possesso dello stesso requisito per la fascia di classificazione almeno "F".

Quesito 8)

«In relazione al servizio accessorio di smaltimento di rifiuti speciali di cui al punto III 1.1. del bando, si chiede conferma che il requisito dell’iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o nel Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con i predetti servizi, non assumendo natura di requisito di partecipazione del concorrente bensì la diversa qualificazione di requisito di esecuzione (cfr Tar Campania sent. n. 1336/2018 e già CdS n. 3303/2017), possa essere soddisfatto mediante indicazione, in caso di invito, di una terna di subappaltatori iscritta all’Albo Nazione Gestori Ambientali per la corrispondente categoria».

Risposta 8)

Il bando di gara richiede il requisito di iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con i servizi di disinfestazione e/o smaltimento rifiuti speciali solo in caso di partecipazione in forma collettiva, secondo le modalità illustrate all'art. III.1.1, lett. c) del bando stesso e all'art. 6 del disciplinare di prequalifica. L'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali costituisce un requisito di esecuzione (rilevante, quindi, solo ai fini dell'esecuzione del contratto) che, secondo norma di legge, deve essere posseduto dalle imprese che svolgono - anche in regime di subappalto - attività di smaltimento rifiuti.

Quesito 9)

«Per quanto attiene ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui al punto III 1.3, lett. a) del Bando, si chiede conferma che per “triennio precedente la data di pubblicazione del bando” siano da intendersi gli ultimi tre esercizi finanziari approvati (2015 – 2016 – 2017)».

Risposta 9)

La risposta è negativa. Il triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. III.1.3) lett. a) del bando stesso, è costituito dai tre anni consecutivi effettivamente antecedenti alla data di pubblicazione del bando. La data da cui procedere a ritroso per l'individuazione del predetto triennio di riferimento è individuata a decorrere

dalla data di pubblicazione del bando di gara, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° agosto 2018, n. 2018/S 146-334356.

Quesito 10)

«Con la presente la sottoscritta.... richiede di poter effettuare un sopralluogo presso i luoghi e i locali interessati dai servizi oggetto dell'appalto».

Risposta 10)

Il sopralluogo potrà essere effettuato solo dagli operatori economici ammessi a presentare offerta, in esito alla fase di prequalifica, come previsto all'art. II.2.4 del bando di gara.

Quesito 11)

«Buongiorno, siamo con la presente a chiedere se il requisito di capacità professionale e tecnica, circa l'aver eseguito nel triennio 2015/2017 3 (tre) contratti, del valore cumulativo almeno di €. 7.500,000,00, può essere soggetto di avvalimento».

Risposta 11)

Si conferma.

Roma, 12 settembre 2018